



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**  
**Documento di consultazione 516/2018/R/gas**  
**Osservazioni di Energia Libera**

---

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**ARERA**) 516/2018/R/gas, recante *Orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali (DCO)* (prot. n. 2/18, termine invio osservazioni 5 novembre 2018, email [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it))

### **Osservazioni di carattere generale**

A valle della sentenza del Consiglio di Stato 4825/16 di annullamento della delibera ARG/gas 89/2010 (nonché delle deliberazioni da quest'ultima promanate) viene riconosciuto il diritto per i venditori che nel biennio 2010/2012 hanno fornito gas a clienti in tutela, a rifatturare i suddetti volumi a condizioni di prezzo rideterminate.

Nel dare seguito alla pronuncia del Giudice amministrativo, l'ARERA ha, con la delibera 7373/208/R/gas, rideterminato ora per allora il valore del coefficiente K utilizzato nella determinazione delle tariffe tutelate gas, tenuto conto di quanto i venditori avrebbero incassato all'epoca nell'ambito del normale processo di fatturazione se la stessa ARERA avesse determinato fin dal principio il corretto livello del coefficiente.

Stante quanto sopra richiamato, ci preme fin da subito precisare che le somme derivanti dai ricalcoli di tariffa costituiscono a nostro modo di vedere margini sui ricavi dei venditori coinvolti. È auspicabile quindi l'introduzione da parte del Regolatore di una modalità operativa che consenta al singolo venditore avente diritto, da un lato, il recupero della totalità delle somme spettanti e, dall'altro, il minor onere gestionale.

Secondo Energia Libera, l'unica soluzione percorribile è la seconda soluzione prospettata nel DCO, ossia il recupero delle somme spettanti attraverso l'introduzione di una componente della tariffa di distribuzione, senza tuttavia alcuna rimodulazione degli importi spettanti, in linea con il principio di ristabilire la situazione *ab origine*.

### **Risposta ad alcuni singoli spunti di consultazione**

*Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?*

La soluzione di regolazione diretta dei pagamenti ipotizzata non si ritiene condivisibile per i seguenti motivi:

- la soluzione proposta si presta ad elevato rischio contenzioso, in particolar modo con riferimento alla fatturazione di clienti non più in fornitura (forniture cessate, non più servite dal venditore interessato a seguito di *switch out* con altro venditore o non più attive

per voltura o disattivazione del PDR) rispetto ai quali il venditore non ha più leve contrattuali per recuperare il credito;

- la soluzione proposta non garantisce in alcun modo la concreta possibilità per il venditore di recupero delle somme spettanti relativamente ai clienti ancora in fornitura, rispetto ai quali si configura un elevato rischio credito;
- la soluzione proposta appare di eccessiva complessità implementativa, prevedendo puntuali obblighi sui venditori coinvolti (sotto il profilo della periodicità di emissione delle fatture di ricalcolo oltre che in termini di gestione delle comunicazioni al cliente) il cui rispetto richiederebbe uno sforzo anche economico.

*Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?*

La proposta di introdurre un meccanismo aggiuntivo alla soluzione della regolazione diretta dei pagamenti non fa altro che confermare il timore di inefficacia della soluzione di cui sopra. Per tali ragioni si conferma la non condivisione della misura ipotizzata nella sua interezza. Tale ipotesi, infatti, non solo impedirebbe il pieno recupero degli importi spettanti, ma comporterebbe costi a carico del sistema superiori ai benefici.

*Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?*

La soluzione ipotizzata di regolare le partite economiche derivanti dalla delibera 737/2017 attraverso l'introduzione di una nuova componente nella tariffa di distribuzione si ritiene preferibile per i seguenti motivi:

- la soluzione apre ad un minore rischio di contenzioso da parte dei clienti finali, che crediamo nella prima soluzione (regolazione diretta) non comprenderebbero bene perché alcune partite 2010/2012 non beneficiano della prescrizione breve, mentre negli ultimi mesi sono stati fatti sforzi per far loro capire che nel settore energia hanno questo diritto;
- la proposta ci pare tra le due la soluzione con minore (seppure non nulla) complessità implementativa e conseguenti costi per le imprese di vendita.

Nella declinazione della proposta, tuttavia, appare poco chiara e circostanziata le modalità con cui i venditori dovranno certificare il titolo che dà loro diritto al recupero delle somme spettanti.

*Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di*

*quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.*

Stante quanto riportato in parte generale, non si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale. Se il coefficiente K fosse stato definito correttamente *ab origine* i venditori avrebbero fatturato all'interno del normale ciclo di fatturazione, senza essere esposti a elevati rischi di insoluto. I costi previsti dalla prima soluzione non rappresentano costi evitati da considerare, come delineato al par. 3.24 del DCO, a sostegno della tesi della rimodulazione, bensì costi aggiuntivi a carico degli operatori.

*Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?*

Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate. Si auspica che la regolazione venga pienamente definita entro il 2018, senza ulteriori ritardi rispetto al termine del procedimento, che avrebbe dovuto concludersi a luglio (delibera 275/2017/R/gas). Inoltre si sottolinea la necessità che la CSEA pubblichi, subito a valle della delibera, il regolamento relativo alla procedura operativa sottesa alla raccolta e alla re-distribuzione degli ammontari relativi ai ricalcoli spettanti.



Alessandro Bianco - Segretario generale